



COMUNE DI VALFURVA

Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 36 del 22/03/2023.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2023 - PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilaventitre** addì **ventidue** del mese di **Marzo** alle ore **16:15** nella sala delle adunanze;

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone di:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
BELLOTTI LUCA FERDINANDO	SINDACO	P
TENCI DANIELE	ASSESSORE	P
ANDREOLA MARIA ALBINA	ASSESSORE	P

Presenti: 3 - Assenti: 0

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa Stefania Besseghini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il SINDACO, Luca Ferdinando Bellotti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI VALFURVA

Provincia di Sondrio

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione debbano essere allegati – tra l'altro – *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 56 del 23.03.1998, prevede che i Comuni, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione, approvino le tariffe e i prezzi pubblici;
- l'art. 1, c. 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e s.m.i., prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di Previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 (pubblicato sulla G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022) è stato disposto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali;

Che l'art. 1, comma 775, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio dello Stato anno 2023), pubblicata in G.U. n. 303 del 29.12.2022, il quale ha disposto l'ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2023;

Visti:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 2, lett. f), ai sensi del quale il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché relativamente alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, dal che si evince che la loro articolazione e determinazione concreta è attribuita alla Giunta Comunale;
- l'art. 1, comma 156, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) il quale, modificando l'art. 6 del D. Lgs. n. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dal richiamato art. 42, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare le aliquote in materia di ICI (norma ora applicabile in materia di IMU);
- l'art. 1, comma 816, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta Comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Vista la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio dello Stato 2020), la quale ha previsto, tra l'altro, l'accorpamento dell'IMU alla TASI con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI):

- che l'art. 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che le tariffe della TARI devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;
- l'art. 13, comma 15 ter del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, come introdotto dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019, prevede che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e che quindi l'Ente sarebbe comunque tenuto ad applicare le tariffe 2022 per riscuotere acconti fino al 30 novembre 2023;
- l'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), così come convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022) ha introdotto una deroga a quanto disposto dal succitato art. 1, comma 683, della L. 147/2013 in tema di termini di approvazione delle tariffe TARI, prevedendo che: *“A decorrere dall'anno 2022, i*



COMUNE DI VALFURVA

Provincia di Sondrio

comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."

- l'art. 13, comma 5 bis, del D.L. n. 4/2022 (c.d. "Sostegni-ter"), così come convertito con modificazioni dalla L. n. 25 del 28 marzo 2022 (pubblicata in G.U. n. 73 del 28.03.2022) ha introdotto la seguente previsione: *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";*

Considerato che, con riferimento al Canone Unico:

- in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del Canone Unico deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;
- si rende pertanto necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone deve essere disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 26 del 22.03.2021 con la quale sono state approvate le tariffe del Canone di patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- la deliberazione del C.C. n. 14 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- la propria deliberazione n. 3 del 08.04.2022 con la quale sono state confermate le tariffe del determinate mediante il surrichiamato provvedimento n. 26/2021;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Ritenuto pertanto, a fronte delle disposizioni normative vigenti in materia di tributi locali, di determinare le tariffe ed aliquote dei tributi dell'Ente a valere per l'anno 2023 secondo le risultanze di cui all'allegato prospetto sub. A), nonché dare atto che:

- per quanto concerne le aliquote dell'IMU e le aliquote IRPEF, la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio;
- per quanto concerne le tariffe della TARI, la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dall'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), così come convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022);

per i presupposti e le motivazioni meglio dettagliate nell'allegato B), nel quale sono altresì formulate le proposte al Responsabile del Servizio Finanziario per la costruzione dello schema di Bilancio;

Vista la Legge n. 197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio dello Stato 2023);

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge



COMUNE DI VALFURVA

Provincia di Sondrio

d e l i b e r a

- 1) Determinare per l'anno 2023 le tariffe ed aliquote dei tributi dell'Ente, come indicate nel prospetto sub. A) allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Dare atto che:
 - per quanto concerne le aliquote dell'IMU e dell'IRPEF, la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio;
 - per quanto concerne le tariffe della TARI, la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dall'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), così come convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022);per i presupposti e le motivazioni meglio dettagliate nell'allegato B), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono formulate anche le proposte al Responsabile del Servizio Finanziario per la costruzione dello schema di Bilancio.

Con successiva e unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio 2023-2025.



COMUNE DI VALFURVA

Provincia di Sondrio

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2023 - PROVVEDIMENTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO

Luca Ferdinando Bellotti

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Stefania Besseghini

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COMUNE DI VALFURVA (SO)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2023:

TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI

L'Amministrazione Comunale, anche per l'anno 2023, ha deciso, di confermare le aliquote e tariffe dei tributi comunali - come di seguito dettagliati - in modo da non aumentare la pressione tributaria, che va ad incidere sulla produzione, i consumi, il risparmio e la distribuzione della ricchezza dei contribuenti:

Imposta di soggiorno

Vengono confermate per l'anno 2023 le tariffe quali stabilite, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020 e precisamente:

Alberghi/alberghi diffusi - residence-meubl�			
Localit�	Coeff. Localit�	STELLE	Importo/notte
Valfurva	0,8	5 stelle	€ 2,40
	0,8	4 stelle	€ 1,80
	0,8	3 stelle	€ 1,60
	0,8	2 stelle	€ 1,20
	0,8	1 stella	€ 1,00

Esercizi extra alberghieri			
Case e appartamenti per vacanza / B&B / Affittacamere / Agriturismo			
Valfurva	0,8		€ 1,20
Campeggi / Case per ferie / Ostelli / Villaggi turistici			
Valfurva	1		€ 0,80
Rifugi alpini			
Valfurva	1		€ 0,60
Bivacchi fissi non applicata			

Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Vengono confermate per l'anno 2023 le tariffe quali stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 22.03.2021 e precisamente:

OCCUPAZIONE SUOLO	
Tariffa Standard Annuale	€ 30,00

Tariffa Standard Giornaliera	€ 0,60
Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 abitanti	€ 1,50

Formula determinazione Tariffa Annuale Applicata:

$[Tariffa\ Standard] * [Coefficiente\ di\ Rapporto\ Tariffa\ Standard]$

Tipologia Occupazione- PERMANENTI	Tariffa 1 [^] categoria	Coefficient e Rapporto Tariffa Standard/1 [^] categoria	Tariffa 2 [^] categoria	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard/2 [^] categoria	Tariffa 3 [^] categoria	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard/3 [^] categoria
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€ 18,08	0,60	€ 12,91	0,43	€ 0,52	0,02
Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	€ 9,04	0,30	€ 6,46	0,22	€ 0,62	0,02
Occupazione con tende fisse o retraibili	€ 5,42	0,18	€ 3,87	0,13	€ 0,39	0,01
Occupazioni con piazzole a manovra a mq	€ 5,16	0,17	€ 2,58	0,09	€ 0,26	0,01
Occupazioni con passi carrabili di qualsiasi natura	€ -	0,00	€ -	0,00	€ -	0,00

DISTRIBUTORI	Tariffa Unica	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Distributori automatici tabacchi	€ 18,08	0,60
Distributori di carburanti	€ 18,08	0,60

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:

$[Tariffa\ Standard] * [Coefficiente\ di\ Rapporto\ Tariffa\ Standard] * [Coefficiente\ di\ Durata] * [Coefficiente\ di\ Durata\ Oraria]$

Tipologia Occupazione- GIONALIERE	Tariffa 1 [^] categoria	Coefficient e Rapporto Tariffa Standard/1 [^] categoria	Tariffa 2 [^] categoria	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard/2 [^] categoria	Tariffa 3 [^] categoria	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard/3 [^] categoria
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - per ogni mq.	€ 1,03	1,72	€ 0,72	1,20	€ 0,07	0,12
Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo e soprassuolo - per ogni mq.	€ 0,52	0,87	€ 0,36	0,60	€ 0,04	0,07
Occupazioni con tende fisse e retrattili: per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda	€ 0,31	0,52	€ 0,21	0,35	€ 0,02	0,03
Occupazioni con passi carrabili di qualsiasi natura	€ -	0,00	€ -	0,00	€ -	0,00

Diffusione Messaggi Pubblicitari

Tariffa Standard Annuale	€ 30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€ 0,60

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari]*

Fattispecie Esposizioni	Coefficiente	Tariffa
fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca	0,379	€ 11,36
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco	0,379	€ 11,36
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca	0,568	€ 17,04
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca	0,757	€ 22,72
fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa	0,757	€ 22,72
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	0,757	€ 22,72
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	0,947	€ 28,41
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa	1,136	€ 34,09
fino a 1 mq -Cat. Spec. - Opaca	0,568	€ 17,04
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Spec. - Opaca	0,568	€ 17,04
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Spec. - Opaca	0,757	€ 22,72
sup. a 8,5 mq - Cat. Spec. - Opaca	0,947	€ 28,41
fino a 1 mq -Cat. Spec. - Luminosa	0,947	€ 28,41
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Spec. - Luminosa	0,947	€ 28,41
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Spec. - Luminosa	1,136	€ 34,09
sup. a 8,5 mq - Cat. Spec. - Luminosa	1,326	€ 39,77
Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt	2,470	€ 74,00
Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt	3,700	€ 111,00

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Pubbliche Affissioni]*

Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni	Coefficiente	Tariffa
Affissioni Manifesto fino a 1 mq.	1,72	€ 1,03
Affissioni Manifesti oltre 1 mq.	1,72	€ 1,03
URGENZA (art. 50 comma 13 del regolamento c.u.)	Minimo € 25,82	

Servizi ai campeggi estivi

La tariffa di che trattasi, introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16.05.1997, per l'anno 2023 viene confermata in € 1,00/giorno a persona e si intende riferita alla fruizione dei soli servizi erogati dal Comune.